*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 139º — Numero 233**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 6 ottobre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

**98A8507**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 5 agosto 1998, n. **342.**

**Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 494, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;

Considerata la necessità di individuare i criteri direttivi per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime aventi, in particolare, finalità turistico-ricreative, ai sensi dell'articolo 03, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400;

Considerata l'opportunità della determinazione di uniformi criteri di individuazione dei requisiti per la classificazione delle aree aventi alta, normale e minore valenza turistica;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che si è espressa favorevolmente nella seduta del 2 agosto 1994;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere n. 183/96 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del giorno 19 dicembre 1996, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della citata legge n. 400/1988;

Visto l'articolo 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 03979 in data 3 agosto 1998, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I canoni annui per le concessioni di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei rilasciate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997, per finalità turistico-ricreative sono determinati secondo i seguenti criteri:

*a)* il territorio costiero nazionale è suddiviso, sulla base dell'alta, normale e minore valenza turistica, in tre categorie denominate «categoria *A*», «categoria *B*» e «categoria *C*»;

*b)* la «categoria *D*» è costituita dalle pertinenze demaniali marittime così come definite dall'articolo 29 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

*c)* nell'ambito di ciascuna delle categorie di cui alle lettere *a)* e *b),* si applicano canoni differenziati a seconda che la concessione sia rilasciata per l'uso di aree scoperte, di impianti di facile rimozione, di impianti di difficile rimozione e di pertinenze demaniali marittime, nelle misure indicate nella allegata «tabella *A*»;

*d)* i canoni annui unitari relativi alle concessioni di specchi acquei, sono determinati in relazione alla loro distanza dalla costa, nelle misure indicate nella allegata «tabella *B*»;

*e)* per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa e simili per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei delimitati da opere che riguardano i porti così come definiti dall'articolo 5 del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, si applica il canone annuo di Lit. 400 al metro quadrato.

Art. 2.

1. Qualora i titolari di concessioni turistico-ricreative consentano l'accesso gratuito all'arenile, nel caso che esso sia raggiungibile solo attraversando l'area in concessione, ovvero offrano gratuitamente i servizi generali, i canoni saranno ridotti nelle misure indicate nella allegata «tabella *C*».

2. In presenza di qualsiasi evento dannoso di eccezionale gravità che comporti una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, la misura del canone annuo è ridotta alla metà di quella applicata in via normale.

3. L'accertamento dell'incidenza dell'evento dannoso sull'utilizzazione dei beni oggetto della concessione è condotto dalla capitaneria di porto competente per territorio. Sulla base di detto accertamento, con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, saranno stabilite la decorrenza e la durata della riduzione di cui al comma 2.

4. Per le rinnovazioni delle concessioni ad uso abitativo o di soggiorno climatico rilasciate fino al 4 ottobre 1993, la misura del canone di cui all'allegata tabella *A* è ridotta del venti per cento.

5. Per le concessioni per le quali il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione di un bene di pertinenza demaniale marittima, nonché nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del codice della navigazione, la misura del canone annuo è ridotta fino alla metà di quella prevista nell'allegata tabella *A* per le annualità da stabilirsi con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in relazione all'entità dell'investimento.

6. Per le concessioni per le quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento ovvero per le quali il diritto esclusivo del concessionario sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non esclude l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti, la misura del canone annuo è ridotta del 40% di quella prevista in via normale.

7. Per le concessioni per fini di beneficienza o altri fini di pubblico interesse di cui agli articoli 39 del codice della navigazione e 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, la misura del canone annuo è ridotta ad un decimo di quella normale.

8. Per le concessioni assentite a società sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione italiana vela ovvero alle federazioni sportive nazionali, la misura del canone annuo è ridotta alla metà di quella applicata in via normale.

Art. 3.

1. La misura del canone annuo calcolato ai sensi degli articoli 1 e 2, non può essere inferiore a lire cinquecentomila.

2. Nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 03 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, la misura del canone non può comunque essere inferiore a lire trecentomila.

Art. 4.

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai rapporti concessori istaurati ai sensi del terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione, fino alla scadenza del primo titolo concessorio.

Art. 5.

1. Per le determinazioni dei canoni afferenti fattispecie concessorie per le quali non può farsi riferimento alle misure di superficie, si provvede con apposite tabelle predisposte dal capo del compartimento marittimo ed approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Dette tabelle sono aggiornate annualmente nei modi previsti dall'articolo 04 della legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Art. 6.

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le regioni individuano le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie *A, B* e *C,* effettuati gli accertamenti — sulla base dei criteri armonizzati sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 — dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica, tenuto conto, fra l'altro, dei seguenti elementi:

*a)* caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;

*b)* grado di sviluppo turistico esistente;

*c)* stato delle acque con riferimento alla balneabilità;

*d)* ubicazione ed accessibilità agli esercizi;

*e)* caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.

2. La conseguente delibera regionale è adottata entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e trasmessa per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, ed al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. La classificazione delle aree è soggetta normalmente a revisione quadriennale col medesimo procedimento.

4. In fase di prima attuazione la revisione è effettuata entro due anni.

Art. 7.

1. I canoni determinati ai sensi del presente decreto sono aggiornati annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell'articolo 04 della legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Art. 8.

1. Ai fini di consentire l'accesso al mare da parte di soggetti handicappati nonché la loro mobilità all'interno di aree attrezzate con strutture modeste di facile rimozione, i concessionari possono predisporre appositi percorsi da posizionare sulla spiaggia, sia normalmente che parallelamente alla battigia, anche se detti percorsi non risultano riportati specificamente nel titolo concessorio.

2. Allo stesso fine detti percorsi possono anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione all'autorità marittima e sono comunque rimossi alla fine della stagione balneare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 agosto 1998

*Il Ministro:* BURLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

*Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1998*
*Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 323*

TABELLA *A*
art. 1, comma 1, lettera *c)*

| Tipologia concessoria | Importo per m²/anno | | |
|---|---|---|---|
| | Categoria A lire | Categoria B lire | Categoria C lire |
| Area scoperta . . . . . . . . . . . | 3.600 | 1.800 | 1.400 |
| Area occupata con impianti di facile rimozione | 6.000 | 3.000 | 2.000 |
| Area occupata con impianti di difficile rimozione | 8.000 | 4.000 | 2.000 |
| Area occupata da pertinenze demaniali marittime | 15.000 | 10.000 | 6.000 |

TABELLA *B*
art. 1, comma 1, lettera *d)*

| Distanza dalla costa | Importo per m²/anno lire |
|---|---|
| Entro 100 metri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.400 |
| Tra 101 metri e 300 metri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.000 |
| Oltre 300 metri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 800 |

TABELLA *C*
art. 2, comma 1

| Tipologia concessoria | Importo per m²/anno | |
|---|---|---|
| | Categoria A lire | Categoria B lire |
| Area scoperta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.000 | 1.600 |
| Area occupata con impianti di facile rimozione | 3.500 | 2.500 |
| Area occupata con impianti di difficile rimozione | 4.500 | 3.000 |
| Area occupata da pertinenze demaniali marittime | 11.000 | 7.000 |

## N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il decreto-legge n. 400 del 5 ottobre 1993, recante: «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demanali marittime», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494 (*Gazzetta Ufficiale* 4 dicembre 1993, n. 285) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 ottobre 1993, n. 234.

— Il testo vigente dell'art. 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 1993, è il seguente:

«Art. 03. — 1. I canoni annui per concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati, a decorrere dal 1º gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

*a)* classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei già concessi ovvero da affidare in concessione nelle seguenti categorie:

1) categoria *A:* aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

2) categoria *B:* aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a normale valenza turistica;

3) categoria *C:* aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a minore valenza turistica;

4) categoria *D:* pertinenze demaniali marittime di cui all'art. 29 del codice della navigazione;

*b)* articolazione delle misure dei canoni secondo la classificazione delle concessioni di cui alla lettera *a);*

*c)* determinazione di alcune misure base dei canoni con la seguente articolazione:

1) area scoperta: L. 3.600 al metro quadrato per la categoria *A;* L. 1.800 al metro quadrato per la categoria *B;* L. 1.400 al metro quadrato per la categoria *C;*

2) area occupata con impianti di facile rimozione: L. 6.000 al metro quadrato per la categoria *A;* L. 3.000 al metro quadrato per la categoria *B;* L. 2.000 al metro quadrato per la categoria *C;*

3) area occupata con impianti di difficile rimozione: L. 8.000 al metro quadrato per la categoria *A;* L. 4.000 al metro quadrato per la categoria *B;* L. 2.000 al metro quadrato per la categoria *C;*

4) L. 1.400 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definiti dall'art. 5 del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

5) L. 1.000 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

6) L. 800 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

7) L. 400 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al n. 4);

*d)* riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera *c)* nei limiti di quelli determinati per le concessioni di valenza turistica inferiore qualora i titolari della concessione consentano l'accesso gratuito all'arenile, nonché la gratuità dei servizi generali offerti all'utenza;

*e)* riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera *c)* alla metà in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;

*f)* riduzione fino ad un quarto della misura base dei canoni di cui alla lettera *c)* ove gravanti su concessioni demaniali marittime ad uso abitativo o di soggiorno climatico rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

*g)* riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera *c)* fino alla metà nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia

autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene pertinenziale, nonché nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del codice della navigazione;

*h)* riduzione fino alla metà della misura base dei canoni di cui alla lettera *c)* per concessioni relative ad aree ed a specchi acquei per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento e per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti;

*i)* determinazione in un ammontare pari ad un decimo della misura base dei canoni di cui alla lettera *c)* per le concessioni di cui al secondo comma dell'art. 39 del codice della navigazione e all'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

*l)* riduzione in misura pari al 50 per cento dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione italiana vela, ovvero alle federazioni sportive nazionali.

2. Alla determinazione dei canoni annui delle concessioni di cui all'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, nonché di quelli relativi ai cantieri navali di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni, e di quelli comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, si provvede, a decorrere dal 1º gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

3. L'accertamento dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica di cui al comma 1, lettera *a),* numeri 1), 2) e 3), in relazione alle specifiche aree richieste in concessione ovvero in relazione a concessioni in essere, è riservato all'autorità competente.

4. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purché non sussistano strutture che permangono oltre la durata della concessione stessa».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988.

— Il testo vigente dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, è il seguente:

«Art. 10 *(Disposizioni in materia di demanio marittimo nonché di tassa e sovrattassa di ancoraggio).* — 1. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale; determiriati ai sensi dell'art. 03, comma 1, applicabile alle sole utilizzazioni per finalità turistico-ricreative, con esclusione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, e dell'art. 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997.

2. I canoni comunque versati relativi a concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per qualunque uso rilasciate, aventi validità fino al 31 dicembre 1997, sono definitivi.

3. Il canone ricognitorio delle concessioni dei beni del demanio marittimo conferite alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, finalizzate alla gestione di aree destinate ad attività di conservazione della natura, valorizzazione, studio e ricerca scientifica, educazione ambientale, recupero, tutela e ripristino degli ecosistemi naturali marini e costieri è ridotto al 25 per cento.

4. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto stipulate successivamente al 31 dicembre 1997 sono determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Al fine di incentivare la realizzazione delle strutture medesime, nel quadro di un riordino della materia che tenga conto anche della legislazione degli altri Paesi dell'Unione europea, il predetto decreto si conforma ai seguenti criteri:

*a)* previsione di canoni di minori entità per le iniziative che comportino investimenti sia per la realizzazione di opere di difficile rimozione, sia per la ristrutturazione o il miglioramento di pertinenze demaniali rispetto a quelle che prevedono l'utilizzazione di pertinenze demaniali immediatamente fruibili;

*b)* previsione di una riduzione del canone per il periodo in cui la realizzazione delle opere non consenta l'utilizzazione commerciale della struttura;

*c)* previsione di modalità di aggiornamento annuale, in rapporto diretto alle variazioni del potere d'acquisto della lira.

4-*bis.* Qualora la decorrenza delle concessioni di cui al comma 4 retroagisca alla data di rilascio di un atto cui all'art. 35 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il canone è determinato nella misura minore tra quella calcolata ai sensi del decreto di cui al comma 4 e quella calcolata ai sensi della previgente normativa.

5. Nelle more della revisione dei criteri per l'applicazione della tassa e sovrattassa di ancoraggio, le navi porta contenitori adibite a servizi regolari di linea, in attività di transhipment di traffico internazionale, hanno facoltà di pagare, in alternativa alla tassa di abbonamento annuale, prevista dall'art. 1, terzo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, una tassa di ancoraggio per singolo scalo nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale.

6. Le navi di cui al comma 5, provenienti o dirette ad un porto estero, pagano nel primo scalo nazionale la sovrattassa di ancoraggio prevista dall'art. 17 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale di ancoraggio calcolata sulle tonnellate di stazza corrispondenti al volume delle merci effettivamente trasportate nei contenitori collocati in coperta.

7. L'art. 32, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica anche alle annualità pregresse, relativamente ai comuni con popolazione non superiore a mille abitanti».

— Il testo vigente dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

*a)* l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

*b)* l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

*c)* le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

*d)* l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

*(Omissis).*

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

*(Omissis)*».

— Il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

*Note all'art. 1:*

— Il testo vigente dell'art. 29 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, è il seguente:

«Art. 29 *(Pertinenze del demanio marittimo).* — Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso».

— Il testo vigente dell'art. 5 del testo unico approvato con R.D. 2 aprile 1885, n. 3095, è il seguente:

«Art. 5. — Sono opere che riguardano i porti, i fari e le spiagge:

*a)* i moli di ridosso ed i frangi-onde che proteggono gli ancoraggi;

*b)* i moli e le dighe, le gettate o scogliere che regolano la foce e proteggono le sponde dei porti-canali;

*c)* le ripe artificiali, banchine, scali, darsene mercantili, macchine fisse da alberare o scaricar navi;

*d)* gli argini e moli di circondario per difendere i porti dalle alluvioni e dagli interrimenti;

*e)* i bacini di deposito d'acque, atte a produrre correnti artificiali per tener sgombre le foci dei porti-canali;

*f)* i canali di derivazione e gli smaltitoi per liberare i porti dai depositi e dalle infezioni;

*g)* gli scali e bacini da costruzione o riparazione di navi;

*h)* le escavazioni della bocca, del bacino e dei canali dei porti;

*i)* i fari, le torri a segnali ed altri fabbricati ad uso del servizio tecnico, amministrativo e di polizia dei porti;

*k)* i gavitelli ed altri segnali fissi e mobili destinati a guida o ad ormeggio dei bastimenti;

*l)* ogni altra opera il cui scopo sia il mantenere profondo e spurgato un porto, facilitarne l'accesso e l'uscita ed aumentarne la sicurezza».

*Note all'art. 2:*

— Il testo vigente degli articoli 40 e 45, comma 1, del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, è il seguente:

«Art. 40 *(Riduzione del canone).* — Qualora l'utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al concessionario non è dovuto alcun indennizzo, ma si fa luogo a un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista nel primo comma dell'art. 44».

«Art. 45 *(Modifica o estinzione della concessione per cause naturali).* — Quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi subiscono modificazioni tali da restringere l'utilizzazione della concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del canone».

— Il testo vigente dell'art. 39 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, è il seguente:

«Art. 39 *(Misura del canone).* — La misura del canone è determinata dall'atto di concessione.

Nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni».

— Il testo vigente dell'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, è il seguente:

«Art. 37 *(Concessioni per fini di pubblico interesse).* — L'occupazione di beni demaniali marittimi e di zone di mare territoriale da parte di enti pubblici o privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, compreso l'esercizio di servizi di pubblica utilità, è regolata in base alle disposizioni stabilite per le concessioni demaniali marittime.

Agli effetti dell'applicazione del canone, previsto dal secondo comma dell'art. 39 del codice s'intendono per concessioni che perseguono fini di pubblico interesse diversi dalla beneficenza quelle nelle quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento».

*Nota all'art. 3:*

— Per il testo del comma 4 dell'art. 03 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, v. nelle note alle premesse.

*Nota all'art. 4:*

— Il testo vigente dell'art. 37, comma 3, del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, è il seguente:

«Art. 37 *(Concorso di più domande di concessione).* — Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.

Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata».

*Nota all'art. 5:*

— Il testo vigente dell'art. 04 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, è il seguente:

«Art. 04. — 1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.

2. Qualora, entro il 1º marzo 1994, non sia stato emanato il decreto di cui al comma 1, si procede al rinnovo delle concessioni in atto con l'applicazione dei canoni precedenti, salvo conguaglio da effettuare a seguito dell'emanazione del suddetto decreto».

*Nota all'art. 6:*

— Il testo vigente dell'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è il seguente:

«Art. 4 *(Competenze dello Stato).* — Lo Stato nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.

*(Omissis).*

Il Governo della Repubblica, tramite il commissario del Governo, esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975».

*Nota all'art. 7:*

— Per il testo dell'art. 04, comma 1, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, v. in nota all'art. 5.

**98G0393**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 settembre 1998.

**Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Aludyal», «Calcium Sandoz», «Cedigossina», «Diidergot», «Hydergina press», «Neuractiv» e «Visken».**

### IL DIRIGENTE
### DELL'UFFICIO V
### DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Novartis farma S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Novartis farma S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

| Specialità medicinale | Confezione | N. A.I.C. |
|---|---|---|
| *ALUDYAL* | sospensione os 200 ml | 025765037 |
| *CALCIUM SANDOZ* | «forte» 30 bustine | 005259027 |
| *CEDIGOSSINA* | 25 compresse 0,25 mg | 020756019 |
| *CEDIGOSSINA* | gocce 10 ml 0,5 mg/ml | 020756021 |
| *DIIDERGOT* | 20 compresse 1 mg | 003946035 |
| *DIIDERGOT* | im. iv. sc. 6 fiale 1 mg 1 ml | 003946050 |
| *HYDERGINA PRESS* | iv. 5 fiale 1,5 mg/5 ml | 025574029 |
| *NEURACTIV* | soluzione os. 120 ml 16% | 026072049 |
| *VISKEN* | 30 compresse 15 mg | 022674028 |
| *VISKEN* | gocce orali 30 ml 5 mg/ml | 022674030 |
| *VISKEN* | 6 fiale 2 ml 0,4 mg iv. | 022674042 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 28 settembre 1998

*Il dirigente:* PICCININ

**98A8664**

DECRETO 28 settembre 1998.

**Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Ginatren» e «Rex».**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta LPB Istituto farmaceutico S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta LPB Istituto farmaceutico S.p.a., è sospesa ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

| Specialità medicinale | Confezione | N. A.I.C. |
|---|---|---|
| *GINATREN* ... | 3 fl. vacc. liof. + 3 f. solv. ml. 0,5 | 024571046 |
| *REX* ......... | «500» 30 bustine granulare 500 mg | 029481037 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 28 settembre 1998

*Il dirigente:* PICCININ

**98A8665**

DECRETO 28 settembre 1998.

**Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Pancrex» e «Mionidin».**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Samil S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Samil S.p.a., è sospesa ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

| Specialità medicinale | Confezione | N. A.I.C. |
|---|---|---|
| *PANCREX* ................. | 50 capsule 340 mg | 021232057 |
| *MIONIDIN* ................. | 30 compresse 4 mg | 028019053 |
| *MIONIDIN* ................. | 30 compresse 6 mg | 028019065 |
| *MIONIDIN* ................. | 15 compresse 2 mg | 028019089 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 28 settembre 1998

*Il dirigente:* PICCININ

**98A8666**

## MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 24 luglio 1998.

**Riclassificazione della specialità medicinale «Etanicozid B6», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.**

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, nel quale la specialità medicinale denominata «Etanicozid B6», a base di etambutolo cloridrato + isoniazide + piridossina cloridrato, nella confezione 50 compresse verniciate, A.I.C. n. 022176022, della società Vecchi & C. Piam S.a.p.a., con sede in Genova, risulta classificata in classe C);

Vista la domanda del 19 gennaio 1998, con cui la società Vecchi & C. Piam S.a.p.a., con sede in Genova, chiede la riclassificazione in classe A) della specialità medicinale denominata «Etanicozid B6», nella confezione sopra indicata, al prezzo di L. 19.000, IVA compresa;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 15 aprile 1998, con la quale è stata approvata la riclassificazione in classe A) della specialità medicinale «Etanicozid B6», della società Vecchi & C. Piam S.a.p.a., nella confezione 50 compresse verniciate al prezzo di L. 19.000, IVA compresa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata Etanicozid B6», a base di etambutolo cloridrato + isoniazide + piridossina cloridrato, della società Vecchi & C. Piam S.a.p.a., con sede in Genova, nella confezione 50 compresse verniciate, A.I.C. n. 022176022, è classificata in classe A), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo di L. 19.000, IVA compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1998

*Il Ministro*
*Presidente della Commissione*
BINDI

*Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1998*
*Registro n. 2 Sanità, foglio n. 55*

**98A8678**

---

PROVVEDIMENTO 27 luglio 1998.

**Riclassificazione della specialità medicinale «Terbitef», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.**

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, nel quale la specialità medicinale denominata «Terbitef», a base

di terbinafina, nelle confezioni 8 compresse da 250 mg, A.I.C. n. 028630010, e 16 compresse 125 mg, A.I.C. n. 028630022, della società Samil S.p.a., con sede in Roma, risulta classificata in classe C);

Vista la domanda del 10 marzo 1998 con cui la società Samil S.p.a. chiede la riclassificazione in classe A) della specialità medicinale denominata «Terbitef», nelle confezioni sopra citate, al prezzo di L. 42.800, IVA al 10% compresa, per entrambe le confezioni, riallineandosi al prezzo dei farmaci analoghi denominati «Lamisil», della società Novartis farma S.p.a., e «Daskil», della società L.P.B. - Istituto farmaceutico S.p.a.;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 13 maggio 1998, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe A) della specialità medicinale denominata «Terbitef», della società Samil S.p.a., nelle confezioni 16 compresse da 125 mg e 8 compresse da 250 mg, al prezzo allineato di L. 42.800, IVA compresa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata Terbitef, a base di terbinafina, della società Samil S.p.a., con sede in Milano, nelle confezioni 16 compresse da 125 mg, A.I.C. n. 028630022, e 8 compresse da 250 mg, A.I.C. n. 028630010, è classificata in classe A), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo di L. 42.800, IVA compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1998

*Il Ministro*
*Presidente della Commissione*
BINDI

*Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1998*
*Registro n. 2 Sanità, foglio n. 54*

**98A8677**

PROVVEDIMENTO 29 luglio 1998.

**Riclassificazione delle specialità medicinali «Procef», «Cronocef» e «Rozicel», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.**

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell' art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti A.I.C. n. 390/1995, 391/1995 e 392/1995 del 23 giugno 1995 del Ministero della sanità, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 1995, con i quali viene rispettivamente autorizzata l'immissione in commercio in classe C) delle specialità medicinali, a base di cefprozil monoidrato, denominate: «Procef», della società Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede in Roma, nelle confezioni 12 compresse da 250 mg, A.I.C. n. 028697011, 6 compresse da 500 mg A.I.C. n. 028697023, polvere sospensione os 125 mg/5 ml, A.I.C. n. 028697035, polvere sospensione os 250 mg/5 ml, A.I.C. n. 028697047, «Cronocef», della società Mead Johnson S.p.a., con sede in Roma, nelle confezioni 12 compresse da 250 mg, A.I.C. n. 028727016, 6 compresse da 500 mg, A.I.C. n. 028727028, polvere sospensione os 125 mg/5 ml, A.I.C. n. 028727030, polvere sospensione os 250 mg/5 ml, A.I.C. n. 028727042, «Rozicel», della società Laboratori Guieu S.p.a., con sede in Milano, nelle confezioni 12 compresse da 250 mg, A.I.C. n. 028696019, 6 compresse da 500 mg, A.I.C. n. 028696021, polvere sospensione os 125 mg/5 ml, A.I.C. n. 028696033, polvere sospensione os 250 mg/5 ml, A.I.C. n. 028696045;

Viste le domande del 20 dicembre 1996 delle società Bristol Myers Squibb S.p.a. e Mead Johnson S.p.a. e del 20 gennaio 1997 della società Laboratori Guieu S.p.a., con cui le medesime chiedono la riclassificazione in classe A) rispettivamente delle specialità medicinali denominate «Procef», «Cronocef» e «Rozicel», nelle confezioni sopra citate, ai prezzi rispettivamente di L. 28.000, L. 28.000, L. 23.300 e L. 28.000, comprensivi dell'aliquota IVA al 4%, modificati successivamente in L. 29.600, L. 29.600, L. 24.600 e L. 29.600, comprensivi dell'aliquota IVA al 10%, per effetto del decreto-legge

31 dicembre 1996, n. 669, comma 1, lettera *e),* art. 2, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, comparando tali prezzi a quelli del farmaco denominato «Zinnat», a base di cefuroxima axetil, della società Glaxo Wellcome S.p.a., con sede in Verona;

Visto il decreto n. 402/1997 del 10 settembre 1997 del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1997, n. 233, con il quale la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale denominata «Rozicel» viene trasferita dalla società Laboratori Guieu S.p.a., con sede in Milano, alla società Upsamedica S.p.a., con sede in Milano;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 23 dicembre 1997, e successivamente integrata nella seduta del 12 maggio 1998, con le quali viene espresso parere favorevole all'inserimento in classe A) delle specialità medicinali denominate «Procef», «Cronocef» e «Rozicel», nelle confezioni 12 compresse da 250 mg, 6 compresse da 500 mg, entrambe al prezzo di L. 25.600, calcolato sulla base del prezzo dei farmaci di riferimento denominati «Cefaclor» e «Cefuroxima axetil», e nelle confezioni polvere sospensione os 125 mg/5 ml, e polvere sospensione os 250 mg/5 ml al prezzo per mg di principio attivo pari a quello delle compresse;

Viste le note n. 1351, 1352 e 1405 del 3 marzo 1998 del Ministero della sanità, con cui si chiede rispettivamente alle società Mead Johnson S.p.a., Bristol Myers Squibb S.p.a. e Upsamedica S.p.a. di dichiarare se intendono accettare il prezzo di L. 25.600 per le specialità medicinali «Cronocef», «Procef» e «Rozicel», nelle confezioni 12 compresse da 250 mg e 6 compresse da 500 mg, ai fini della loro riclassificazione in classe A);

Viste le note del 16 marzo 1998 della società Upsamedica S.p.a. e del 17 marzo 1998 delle società Mead Johnson S.p.a. e Bristol Myers Squibb S.p.a., con cui le medesime hanno dichiarato di accettare, relativamente alle specialità medicinali sopra citate, nelle confezioni 12 compresse da 250 mg e 6 compresse da 500 mg, il prezzo di L. 25.600 per entrambe;

Viste le note n. 3272, 3273 e 3274 del 24 giugno 1998 del Ministero della sanità con cui si chiede rispettivamente alle società Upsamedica S.p.a., Mead Johnson S.p.a. e Bristol Myers Squibb S.p.a. di dichiarare se intendono accettare i prezzi di L. 21.300 e L. 25.600 rispettivamente per le confezioni 1 flac. sospensione orale 2,5 g/100 ml, e 1 flac. sospensione orale 3 g/60 ml;

Viste le note del 25 giugno 1998 della società Upsamedica S.p.a. e del 26 giugno 1998 delle società Mead Johnson S.p.a. e Bristol Myers Squibb S.p.a. con cui le medesime hanno dichiarato di accettare, relativamente alle specialità medicinali «Rozicel», «Cronocef» e «Procef», nelle confezioni 1 flac. sospensione orale 2,5 g/100 ml e 1 flac. sospensione orale 3 g/60 ml, rispettivamente i prezzi di L. 21.300 e L. 25.600, IVA compresa;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali, a base di cefprozil monoidrato, di seguito elencate, sono classificate, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella classe A) con prezzi indicati a fianco di ciascuna confezione:

| Specialità | Società | Confezione | N. A.I.C. | Prezzo I.V.A. inclusa | Classe |
|---|---|---|---|---|---|
| *PROCEF* . . . . . . . . . . . | Bristol Myers Squibb S.p.a. | 12 cpr 250 mg | 028697011 | 25.600 | A |
| *PROCEF* . . . . . . . . . . . | Bristol Myers Squibb S.p.a. | 6 cpr 500 mg | 028697023 | 25.600 | A |
| *PROCEF* . . . . . . . . . . . | Bristol Myers Squibb S.p.a. | 1 flac. sosp. os 2,5 g/100 ml | 028697035 | 21.300 | A |
| *PROCEF* . . . . . . . . . . . | Bristol Myers Squibb S.p.a. | 1 flac. sosp. os 3 g/60 ml | 028697047 | 25.600 | A |
| *CRONOCEF* . . . . . . . . | Mead Johnson S.p.a. | 12 cpr 250 mg | 028727016 | 25.600 | A |
| *CRONOCEF* . . . . . . . . | Mead Johnson S.p.a. | 6 cpr 500 mg | 028727028 | 25.600 | A |
| *CRONOCEF* . . . . . . . . | Mead Johnson S.p.a. | 1 flac. sosp. os 2,5 g/100 ml | 028727030 | 21.300 | A |
| *CRONOCEF* . . . . . . . . | Mead Johnson S.p.a. | 1 flac. sosp. os 3 g/60 ml | 028727042 | 25.600 | A |
| *ROZICEL* . . . . . . . . . . | Upsamedica S.p.a. | 12 cpr 250 mg | 028696019 | 25.600 | A |
| *ROZICEL* . . . . . . . . . . | Upsamedica S.p.a. | 6 cpr 500 mg | 028696021 | 25.600 | A |
| *ROZICEL* . . . . . . . . . . | Upsamedica S.p.a. | 1 flac. sosp. os 2,5 g/100 ml | 028696033 | 21.300 | A |
| *ROZICEL* . . . . . . . . . . | Upsamedica S.p.a. | 1 flac. sosp. os 3 g/60 ml | 028696045 | 25.600 | A |

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1998

*Il Ministro*
*Presidente della Commissione*
BINDI

*Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1998*
*Registro n. 2 Sanità, foglio n. 62*

**98A8684**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 3 agosto 1998.

**Impegno, in conto residui 1997, della somma complessiva di L. 154.000.000.000 - Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a favore delle regioni a statuto ordinario in materia di interventi urgenti per la sanità pubblica.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma della citata legge n. 833/78;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, che, fra l'altro, esclude a partire dal 1990 le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano dal riparto del Fondo sanitario nazionale in conto capitale;

Vista la delibera CIPE del 5 agosto 1997 con la quale è stata ripartita, a valere sulle disponibilità 1997 del Fondo sanitario nazionale parte di conto capitale, la somma complessiva di lire 385,0 miliardi alle regioni a statuto ordinario per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete, nonché per gli interventi urgenti relativi alle emergenze sanitarie ed al rischio anestesiologico e per il riequilibrio a favore delle regioni svantaggiate e con carenza di strutture pubbliche;

Visto l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, con il quale la facoltà di impegnare era consentita per ciascun bimestre del 1997, nel limite del 10% dello stanziamento annuo;

Visto il proprio decreto n. 46 del 5 dicembre 1997 con il quale è stata impegnata la somma complessiva di L. 231.000.000.000 a favore delle regioni a statuto ordinario, pari al 60% dell'assegnazione totate di lire 385,0 miliardi prevista dalla citata delibera CIPE 5 agosto 1997, a valere sulle disponibilità 1997 del Fondo sanitario nazionale parte di conto capitale;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare l'importo residuale di L. 154.000.000.000 pari al restante 40% dell'assegnazione totale 1997 prevista dalla citata delibera CIPE 5 agosto 1997 a favore delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio 1998, in conto residui 1997;

Vista, infine la legge di bilancio 27 dicembre 1997 per l'esercizio 1998;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 154.000.000.000 è impegnata a favore delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio 1998, in conto residui 1997, per le finalità di cui alle premesse, secondo le quote a fianco di ciascuna indicate:

| Regioni | Importi in lire |
|---|---|
| 1) Piemonte | 12.062.000.000 |
| 2) Lombardia | 25.100.400.000 |
| 3) Veneto | 12.468.000.000 |
| 4) Liguria | 4.664.400.000 |
| 5) Emilia-Romagna | 11.037.200.000 |
| 6) Toscana | 9.908.800.000 |
| 7) Umbria | 2.322.800.000 |
| 8) Marche | 4.058.800.000 |
| 9) Lazio | 14.630.400.000 |
| 10) Abruzzo | 5.849.200.000 |
| 11) Molise | 1.526.000.000 |
| 12) Campania | 26.528.000.000 |
| 13) Puglia | 11.483.200.000 |
| 14) Basilicata | 2.804.800.000 |
| 15) Calabria | 9.556.000.000 |
| Totale | 154.000.000.000 |

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7400 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, in conto residui 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1998

*Il direttore generale*: BITETTI

**98A8661**

DECRETO 3 agosto 1998.

**Impegno, in conto residui 1997, della somma di lire 1.600.000.000 - Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a favore degli istituti zooprofilattici sperimentali.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma della citata legge n. 833/1978;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 che, fra l'altro, esclude a partire dal 1990 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dal riparto del Fondo sanitario nazionale in conto capitale;

Vista la delibera CIPE del 5 agosto 1997 con la quale, tra l'altro, è stata ripartita, a valere sulle disponibilità 1997 del Fondo sanitario nazionale parte di conto capitale, la somma complessiva di lire 4,0 miliardi alle regioni a statuto ordinario per i propri istituti zooprofilattici sperimentali per manutenzione straordinaria e per acquisto di attrezzature;

Visto l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 con il quale la facoltà di impegnare era consentita per ciascun bimestre del 1997, nel limite del 10% dello stanziamento annuo;

Visto il proprio decreto n. 47 del 5 dicembre 1997 con il quale è stata impegnata la somma complessiva di L. 2.400.000.000 a favore delle regioni interessate per i propri Istituti zooprofilattici sperimentali, pari al 60% dell'assegnazione totate di lire 4,0 miliardi prevista dalla citata delibera CIPE 5 agosto 1997, a valere sulle disponibilità 1997 del Fondo sanitario nazionale parte di conto capitale;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare l'importo residuale di L. 1.600.000.000 pari al restante 40% dell'assegnazione totale 1997 prevista dalla citata delibera CIPE 5 agosto 1997, a favore delle regioni interessate per i propri istituti zooprofilattici sperimentali, per l'esercizio 1998, in conto residui 1997;

Vista, infine, la legge di bilancio 27 dicembre 1997, n. 453, per l'esercizio 1998;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 1.600.000.000 è impegnata a favore delle regioni a statuto ordinario interessate per i rispettivi istituti zooprofilattici sperimentali, per l'esercizio 1998, in conto residui 1997, secondo le quote a fianco di ciascuna indicate come segue:

| Regioni | Per gli istituti zoopr. speriment. di | Importi in migliaia |
|---|---|---|
| 1) Piemonte . . . . . | Torino | 212.400 |
| 2) Lombardia . . . . | Brescia | 437.200 |
| 3) Veneto . . . . . . . | Padova | 240.800 |
| 4) Umbria . . . . . . | Perugia | 130.800 |
| 5) Lazio . . . . . . . . | Roma | 192.000 |
| 6) Abruzzo . . . . . . | Teramo | 138.400 |
| 7) Campania . . . . | Portici (Napoli) | 130.800 |
| 8) Puglia . . . . . . . | Foggia | 117.600 |
| | Totale . . . | 1.600.000 |

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 1.600.000.000 a favore delle regioni interessate per i rispettivi istituti zooprofilattici sperimentali, secondo le quote di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7400 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, in conto residui 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1998

*Il direttore generale*: BITETTI

**98A8663**

DECRETO 5 agosto 1998.

**Impegno della somma complessiva di L. 12.513.426.150 a favore delle regioni a statuto speciale, in conto residui 1997, per iniziative finalizzate al risparmio energetico e all'utilizzazione dei fondi rinnovabili di energia o assimilate.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale, in particolare l'art. 11 che prevede la concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di contributi in conto capitale per iniziative finalizzate al risparmio energetico e all'utilizzazione dei fondi rinnovabili di energia o assimilate;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha stabilito, tra l'altro, che, a decorrere dal 1° gennaio 1994, gli interventi di cui all'art. 11 della legge n. 10/1991, finanziati con gli stanziamenti del capitolo 7717, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, si intendono di competenza regionale e che, pertanto, le relative disponibilità confluiscono, previa riduzione del 15%, nel fondo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158;

Visti i criteri direttivi del 1° dicembre 1994, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in particolare, il punto 2 con il quale viene stabilito che il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede ad impegnare ed erogare le somme spettanti ad ogni regione e provincia autonoma, in attuazione della ripartizione effettuata secondo l'ubicazione territoriale delle inziative utilmente collocate in graduatoria e non ancora finanziate, tenuto conto delle somme disponibili per l'intero quadriennio 1994-97 pari a lire 754,375 miliardi;

Considerato che la legge finanziaria del 1996 n. 550 del 28 dicembre 1995 con l'art. 3 taglia i finanziamenti a favore delle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1996;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1997, n. 453, per il 1998;

Considerato che l'importo complessivo da trasferire per il 1997, a favore delle regioni a statuto speciale, era pari a L. 31.283.565.380;

Considerato che con proprio decreto del 18 novembre 1997, n. 35 si è provveduto ad impegnare la somma di L. 18.770.139.230, a favore delle regioni a statuto speciale, pari al 60% dell'importo complessivo da trasferire, come disposto dall'art. 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669;

Considerato che con autorizzazioni del 12 marzo 1998 si è provveduto all'erogazione della sopracitata somma;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno del residuo 40% pari a L. 12.513.426.150;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 12.513.426.150 è impegnata per le finalità esposte in premessa, a favore delle regioni a statuto speciale, secondo le quote a fianco di ciascuna indicate:

| Regioni interessate | Importi |
|---|---|
| Friuli-Venezia Giulia | 8.892.521.120 |
| Sardegna | 2.895.163.250 |
| Sicilia | 677.835.820 |
| Val d'Aosta | 47.905.960 |
| Totale | 12.513.426.150 |

Art. 2.

L'onere di L. 12.513.426.150 graverà sul capitolo 7402 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, in conto residui 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 agosto 1998

*Il direttore generale:* BITETTI

**98A8662**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 settembre 1998.

**Scioglimento di alcune società cooperative.**

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto i verbali d'ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Visto il parere, prot. 1216 (7.5.98) del 28 aprile 1998, della commissione centrale per le cooperative - art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa Gargan Primizie a r.l., con sede in Carpino, costituita per rogito notaio F. Amendolare in data 13 ottobre 1989, repertorio n. 8929, tribunale di Lucera, registro imprese n. 2606, BUSC n. 4001/244070;

società cooperativa Edilterra a r.l., con sede in Margherita Savoia, costituita per rogito notaio N. Rizzo in data 19 ottobre 1955, repertorio n. 3035, tribunale di Foggia, registro imprese n. 1612, BUSC n. 12/54842;

società cooperativa Produttori agricoli a r.l., con sede in Ascoli Satriano, costituita per rogito notaio Gennaro Giuliani in data 7 dicembre 1957, repertorio n. 18888, tribunale di Foggia, registro imprese n. 1680, BUSC n. 295/81731;

società cooperativa Insieme a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio L. Carusillo in data 16 dicembre 1982, repertorio n. 25777, tribunale di Foggia, registro imprese n. 5914, BUSC n. 4652.

Foggia, 3 settembre 1998

*Il direttore:* GONNELLA

**98A8667**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 30 settembre 1998.

**Aumento del numero dei posti disponibili per il corso di laurea in scienze della formazione primaria dell'Università del Molise.**

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, con il quale è stato adottato il «Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento», di seguito denominato regolamento e in particolare l'art. 4, comma 3, del medesimo;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998 «Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria»;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1998, con il quale sono stati attribuiti all'Università del Molise per l'anno accademico 1998-99 sessanta posti per il corso di laurea in scienze della formazione primaria;

Vista la richiesta dell'Università degli studi del Molise, in data 23 settembre 1998, di un ulteriore incremento del numero dei posti disponibili;

Visto il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento, espresso in data 30 settembre 1998, ad elevare a novanta il numero dei posti di accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria dell'Università degli studi del Molise;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti disponibili per il corso di laurea in scienze della formazione primaria dell'Università del Molise è determinato in novanta per l'anno accademico 1998-99.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 30 settembre 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

**98A8676**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 11 settembre 1998.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto rettorale 29 ottobre 1997 inerente il corso di laurea in filosofia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1997;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi deliberativi di questo Ateneo;

Vista la nota di indirizzo ministeriale prot. 1/98 del 16 giugno 1998 «Legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica»;

Decreta:

L'art. 42 dello statuto di questo Ateneo inerente l'ordinamento del corso di laurea in filosofia viene così modificato:

l'art. 5 (*Curriculum didattico*) è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — (*Curriculum didattico*):

PRIMO BIENNIO

Sei insegnamenti filosofici da scegliere all'interno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

M07A Filosofia teoretica;

M07B Logica e filosofia della scienza;

M07C Filosofia morale;

M07D Estetica;

M07E Filosofia del linguaggio;

M08A Storia della filosofia;

M08B Storia della filosofia antica;

M08C Storia della filosofia medioevale;

M08D Storia della filosofia arabo-islamica;

M08E Storia della scienza,

purché sia garantita la presenza fra essi di storia della filosofia, filosofia teoretica e filosofia morale.

Un insegnamento a scelta all'interno dei settori scientifico-disciplinari:

M09A Pedagogia generale;

M10A Psicologia generale;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11D Psicologia dinamica;

Q05A Sociologia generale.

Due insegnamenti a scelta (in ambiti storici distinti) all'interno dei settori scientifico-disciplinari:

L02A Storia greca;

L02B Storia romana;

M01X Storia medioevale;

M02A Storia moderna;

M04X Storia contemporanea;

Q01B Storia delle dottrine politiche;

Q01C Storia delle istituzioni politiche.

Un insegnamento a scelta dei settori scientifico-disciplinari:

L12A Letteratura italiana;

L12B Letteratura italiana moderna e contemporanea;

L12C Critica letteraria;

L12D Letterature comparate;

L12E Letteratura dell'età medioevale, umanistica e rinascimentale.

Un insegnamento di lingua straniera (il Consiglio di corso di laurea dovrà garantire l'attivazione di almeno due tra le seguenti lingue straniere: lingua francese, lingua inglese, lingua tedesca e lingua spagnola); l'esame di lingua straniera dovrà essere svolto su testi filosofici.

SECONDO BIENNIO

Sei insegnamenti da scegliere all'interno delle seguenti aree scientifico-disciplinari:

*a)* area storico-filosofica;

*b)* area filosofico-teorica;

*c)* area logico-epistemologica;

*d)* area semiotico-linguistica.

Quattro insegnamenti da scegliere all'interno delle seguenti aree scientifico-disciplinari:

*a)* area delle scienze umane;

*b)* area storica (insegnamenti diversi da quelli del primo biennio);

*c)* area delle scienze del linguaggio e della comunicazione;

*d)* area scientifica.

Una prova scritta di un commento ad un testo classico di filosofia. La preparazione della prova potrà essere curata con seminari organizzati nell'ambito delle attività didattiche integrative istituite e coordinate dal consiglio di corso di laurea.

Il consiglio di corso di laurea potrà organizzare il biennio specialistico per indirizzi, potrà altresì accogliere proposte individuali di sostituzioni o integrazione delle seguenti aree (scienze umane, storica, scienze del linguaggio e della comunicazione) con non più di quattro insegnamenti di altre aree, anche esterne a quelle insegnate nel corso di laurea e nella facoltà, purché la scelta sia culturalmente e professionalmente qualificata ed organica all'intero piano di studio.

Il consiglio di corso di laurea istituisce all'inizio di ogni anno accademico, esercitazioni di pratica testuale, fissando preliminarmente i classici oggetto delle stesse e le relative modalità di valutazione; la scelta di tali classici dovrà essere effettuata in ambiti cronologici e disciplinari differenziati.

L'eventuale articolazione per indirizzi del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea, sono determinati dal consiglio di corso di laurea.»;

l'art. 7 (*Ripartizioni disciplinari*) è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — (*Ripartizioni disciplinari*):

I settori disciplinari, ai quali fare riferimento, sono quelli inseriti nel presente articolo:

*Area storico-filosofica:*

M08A Storia della filosofia;

M08B Storia della filosofia antica;

M08C Storia della filosofia medioevale;

M08D Storia della filosofia arabo-islamica;

M08E Storia della scienza.

*Area filosofico-teorica:*

M07A Filosofia teoretica;

M07C Filosofia morale;

M07D Estetica;

N20X Filosofia del diritto;

Q01A Filosofia politica.

*Area logico-epistemologica:*

M07B Logica e filosofia della scienza;

M08E Storia della scienza.

*Area semiotico-linguistica:*

L09A Glottologia e linguistica;

N07E Filosofia del linguaggio.

*Area delle scienze umane:*

M05X Discipline demoetnoantropologiche;

M09A Pedagogia generale;

M09B Storia della pedagogia;

M10A Psicologia generale;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11D Psicologia dinamica;

P01A Economia politica;

P01D Storia del pensiero economico;

Q05A Sociologia generale;

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro;

Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio;

Q05E Sociologia dei fenomeni politici;

Q05F Sociologia giuridica e mutamento sociale;

Q05G Sociologia della devianza.

*Area storica:*

L02A Storia greca;

L02B Storia romana;

L13F Religioni e filosofie dell'India;

L14A Storia dei paesi islamici;

L15B Storia del vicino oriente antico;

M01X Storia medioevale;

M02A Storia moderna;

M03A Storia delle religioni;

M03B Storia del cristianesimo e delle chiese;

M03C Storia del cristianesimo antico e medioevale;

M03D Storia del cristianesimo moderno e contemporaneo;

M04X Storia contemporanea;

P01D Storia del pensiero economico;

Q01B Storia delle dottrine politiche;

Q01C Storia delle istituzioni politiche.

*Area delle scienze del linguaggio e della comunicazione:*

L12L Letterature comparate;

L26A Discipline dello spettacolo;

L26B Cinema e fotografia;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi.

*Area scientifica:*

A01A Logica matematica;

A02A Analisi matematica;

A02D Matematiche complementari;

B01C Didattica e storia della fisica;

B02A Fisica teorica;

B02B Metodi matematici della fisica;

K05A Sistemi di elaborazione di informazioni;

K05B Informatica;

K05C Cibernetica.

*Area delle scienze letterarie:*

L12E Letteratura dell'età medioevale, umanistica e rinascimentale.

*Area delle scienze filologiche:*

L06C Lingua e letteratura greca;

L06D Civiltà bizantina;

L06E Letteratura neogreca;

L07A Lingua e letteratura latina;

L07B Letteratura latina medioevale e umanistica;

L08A Filologia classica;

L08B Letteratura cristiana antica;

L10A Filologia romanza;

L11B Filologia italiana;

L14C Ebraico;

L14D Lingua e letteratura araba;

M12A Archivistica;

M12B Paleografia.

*Area delle scienze archeologiche:*

L03B Archeologia classica;

L03D Archeologia medioevale.

*Area delle scienze storico-artistiche:*

L25A Storia dell'arte medioevale;

L25B Storia dell'arte moderna;

L25C Storia dell'arte contemporanea;

L25D Museologia e critica artistica e del restauro;

M13X Bibliografia e biblioteconomia.

*Area delle scienze geografiche:*

M06A Geografia;

M06B Geografia economico-politica.

*Area delle scienze musicologiche:*

L27A Storia della musica antica medioevale e rinascimentale;

L27B Musicologia e storia della musica moderna e contemporanea.

*Area delle scienze biologiche:*

E02C Biologia evolutiva e didattica della biologia.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 11 settembre 1998

*Il pro-rettore vicario:* SCARAVELLI

**98A8670**

## UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 26 agosto 1998.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995, recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico» e la tabella XLV/2 allegata ad esso;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 1996, recante l'integrazione del comma 2.9 all'art. 2 della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996, recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico», tra cui le scuole di specializzazione in radiodiagnostica e in radioterapia;

Viste la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Brescia relativamente al riordino della scuola di specializzazione in radiologia, con conseguente trasformazione in due distinte scuole:

la scuola di specializzazione in radiodiagnostica;

la scuola di specializzazione in radioterapia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 3 luglio 1998;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Alle scuole di specializzazione in:

radiodiagnostica;

radioterapia,

sono applicate le norme comuni previste dalla tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 1995, integrate dal punto 2.9 approvato con decreto ministeriale 31 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 1996, nonché, per le parti da queste non regolate, le norme generali comuni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1987.

Art. 2.

Gli articoli da 138 a 144 relativi alla scuola di specializzazione in radiologia sono sostituiti dai seguenti, con conseguente scorrimento nella numerazione degli articoli successivi:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIOTERAPIA

Art. 138. — La scuola di specializzazione in radioterapia, istituita presso l'Università degli studi di Brescia, risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'Area medica.

Art. 139. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti in radioterapia con particolare riguardo all'oncologia.

Art. 140. — La scuola rilascia il titolo di specialista in radioterapia clinica.

Art. 141. — Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 142. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, l'istituto del radio degli Spedali civili di Brescia, sede della cattedra di radioterapia e sede amministrativa della scuola, afferente all'unità operativa predipartimentale di scienze mediche, le strutture del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 143. — Fatti salvi i criteri generali della regolamentazione degli accessi previsti dalle norme vigenti, ed in base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 144. — Norma transitoria:

Le scuole di specializzazione in radiodiagnostica e radioterapia sostituiscono la preesistente scuola di radiologia.

Art. 145. — Sono parte integrante dell'ordinamento della scuola di specializzazione in radioterapia le tabelle di seguito elencate:

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

1 - Area della fisica, della tecnologia e delle tecniche di impiego degli strumenti della radioterapia e dell'informatica.

*Obiettivo:* lo specializzando deve acquisire conoscenze sulle sorgenti di radiazioni e sulle basi fisiche della radioterapia, sulle procedure di dosimetria dei fasci di radiazioni, sulle attrezzature per radioterapia estema e per brachiterapia, sulle attrezzature per la simulazione, sulle tecniche di trattamento con tali attrezzature, sui sistemi per il calcolo della dose, sulle procedure di controllo di qualità, sulle procedure di radioprotezione.

*Settori:* B01B fisica medica, E10X biofisica medica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F22C medicina del lavoro, K05B informatica, K06X bioingegneria.

2 - Area della radiobiologia e della radioprotezionistica.

*Obiettivo:* lo specializzando deve approfondire le conoscenze sui meccanismi di azione delle radiazioni sulle popolazioni cellulari, sulla risposta tumorale alle radiazioni, sugli effetti precoci e tardivi sui vari tessuti ed organi, sugli indicatori della risposta biologica alle radiazioni, sui criteri di radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.

*Settori:* F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F04A patologia generale, F06A anatomia patologica, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale.

3 - Area della diagnostica per immagini e di rappresentazione dei tumori con le tecniche di immagini.

*Obiettivo:* lo specializzando deve raggiungere un grado di conoscenze adeguato ad interpretare correttamente le immagini per formulare un giudizio clinico autonomo e procedere alla simulazione ed alla preparazione dei piani di trattamento.

*Settori:* F18X diagnostica per immagini e radioterapia, B01B fisica medica, K05B informatica.

4 - Area dell'oncologia generale.

*Obiettivo:* lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulla biologia del cancro, sulle misure di prevenzione primaria e secondaria, sulla istopatologia dei tumori, sui metodi di classificazione e sui fattori prognostici.

*Settori:* F04A patologia generale, F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, F22A igiene generale ed applicata.

5 - Area dell'oncologia clinica.

*Obiettivo:* lo specializzando deve acquisire le conoscenze adeguate sui sintomi e sui quadri clinici delle malattie neoplastiche, sul ruolo generale della terapia oncologica della chirurgia, della radioterapia, della terapia medica (chemioterapia, ormonoterapia e altre terapie) e della loro integrazione sulle terapie di supporto e di assistenza al malato terminale.

*Settori:* F08A chirurgia generale, F04C oncologia medica, Fl8X diagnostica per immagini e radioterapia, F21X anestesiologia, F07A medicina intema, E07X farmacologia.

6 - Area di radioterapia clinica.

*Obiettivo:* lo specializzando sulla base delle conoscenze dei risultati delle varie metodiche, deve essere in grado di definire l'impostazione clinica del trattamento radioterapico in un quadro generale a carattere interdisciplinare; deve essere in grado di eseguire le varie fasi della procedura radioterapica (simulazione, planning, verifica) sia con radioterapia esterna sia con brachiterapia e di programmare ed effettuare il follow up del paziente.

*Settori:* F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F06A anatomia patologica, F04C oncologia medica, F08A chirurgia generale, F07A medicina interna.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve avere:

frequentato per due annualità il reparto di degenza;

frequentato per una annualità il reparto di brachiterapia;

frequentato per una annualità i reparti di radioterapia da fasci collimati, dosimetria e pianificazione di trattamento.

*A* - Reparti di degenza.

Lo specializzando deve partecipare all'attività clinica, dalla visita iniziale, alla revisione della documentazione esistente, alla sua integrazione ed alla discussione dell'impostazione diagnostica e delle decisioni terapeutiche.

Egli inoltre deve partecipare alla revisione della documentazione proveniente dai reparti di radioterapia esterna, brachiterapia, dosimetria e sezione di piani di trattamento e deve partecipare alla valutazione della documentazione di diagnostica per immagini (radiodiagnostica tradizionale, ecografia, TC, RM) con riferimento alla anatomia e alla morfologia oncologica.

Lo specializzando deve seguire l'evoluzione della malattia dei singoli casi, in dipendenza di processi di regressione della malattia e di eventuale comparsa di fenomeni secondari o di complicanze.

Lo specializzando deve avere seguito personalmente almeno 50 casi clinici relativi a pazienti ricoverati.

*B* - Reparto di brachiterapia.

Lo specializzando deve partecipare all'attività clinica relativa ai procedimenti di brachiterapia (interstiziale, endocavitaria, intraluminale) e seguire l'evoluzione della malattia conseguente ai provvedimenti terapeutici adottati valutando l'eventuale comparsa di fenomeni secondari e di complicanze. Lo specializzando deve inoltre partecipare alla discussione sul significato della documentazione di diagnostica per immagini. Lo specializzando deve avere eseguito, su almeno 50 pazienti, procedure di brachiterapia interstiziale, con brachitera pia endocavitaria, endoluminale e con terapia radiometabolica, di regola in collaborazione con il medico nucleare che ne ha la competenza.

*C* - Reparti di radioterapia a fascio collimato, dosimetria e dell'elaborazione dei piani di trattamento.

Lo specializzando deve avere partecipato attivamente a tutte le fasi di preparazione e di esecuzione di un trattamento radioterapico da fasci esterni, sia su pazienti ambulatoriali sia ricoverati, con le tecniche relative a:

acceleratori lineari e telecobaltoterapia per le radiazioni con fasci esterni;

simulatore universale per le immagini (radiodiagnostica tradizionale, ecografia, TC, RM);

sezioni TC e RM per la definizione della comparsa di recidive e danni iatrogeni;

reparto di calcolo per la coplicazione dei piani di trattamento individuali;

officina meccanica per la produzione automatica di modelli di schermatura sagomata personalizzata;

laboratorio di dosimetria per il controllo e la taratura dei fasci di radiazioni.

*D* - Lo specializzando dovrà avere eseguito personalmente l'espletamento dei compiti affidatigli su almeno:

n. 25 pazienti trattati con radioterapia da fasci esterni;

n. 25 pazienti già trattati, esaminati per controllo con l'impiego d'immagini diagnostiche;

n. 10 pazienti studiati con il simulatore universale;

n. 10 pazienti con volume d'irradiazione definito su documenti TC o RM;

n. 10 studi su calcolatore di piani di trattamento individuali;

n. 10 modelli di schermatura sagomata personalizzata;

n. 10 controlli dosimetrici di un fascio di radiazioni da sorgente esterna.

Infine lo specializzando deve avere partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le diverse tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso specifico.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA

Art. 146. — La scuola di specializzazione in radiodiagnostica, istituita presso l'Università degli studi di Brescia, risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 147. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nei settori professionali delle scienze delle immagini e radiologia interventistica, e della neuroradiologia diagnostica e terapeutica. La scuola ha un tronco comune di tre anni e si articola negli indirizzi di radiologia diagnostica ed interventistica e di neuroradiologia diagnostica e terapeutica.

Art. 148. — La scuola rilascia il titolo di specialista in radiodiagnostica.

Art. 149. — Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 150. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, quelle della cattedra di radiologia, sede amministrativa della scuola, afferente all'U.O.P. scienze mediche e le strutture del S.S.,N. individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tab. *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 151. — Fatti salvi i criteri generali della regolamentazione degli accessi previsti dalle norme vigenti, ed in base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 152. — Norma transitoria.

La scuola di specializzazione in radiodiagnostica e quella in radioterapia sostituiscono la preesistente scuola in radiologia.

Art. 153. — Sono parte integrante dello statuto della scuola di specializzazione in radiodiagnostica le tabelle di seguito elencate:

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

Area *A* - Propedeutica.

*Obiettivo:* lo specializzando deve approfondire le conoscenze di fisica medica, informatica, anatomia ed anatomia patologica, biologia, protezionistica e danni iatrogeni in radiologia ai fini di una adeguata preparazione nei settori della scuola di specializzazione.

*Settori:* F18X diagnostica per immagini e radioterapia; B01B fisica medica; E06A fisiologia umana; E09A anatomia umana; E10X biofisica; F04A patologia generale; F06A anatomia patologica; F22A igiene generale ed applicata; F22B medicina legale; F01X statistica medica.

Area *B* - Tecnologia della strumentazione, formazione, elaborazione e conservazione delle immagini radiologiche.

*Obiettivo:* lo specializzando deve acquisire una conoscenza avanzata sia sulle strumentazioni tradizionali che sulle nuove macchine di diagnostica per immagini. Deve inoltre essere al corrente delle problematiche inerenti le immagini digitali.

*Settori:* F18X diagnostica per immagini e radioterapia; B01B fisica medica; E10X biofisica.

Area *C* - Tecniche di radiologia e diagnostica per immagini.

*Obiettivo:* lo specializzando deve acquisire la completa conoscenza delle tecniche per l'impiego delle strumentazioni per l'esame dei vari organi ed apparati.

*Settori:* F18X diagnostica per immagini e radioterapia; B01B fisica medica; E10X biofisica; F07A medicina interna; F08A chirurgia generale.

Area *D* - Metodologia e radiologia clinica dei vari organi ed apparati.

*Obiettivo:* lo specializzando deve conoscere le metodologie da impiegare per lo studio dei vari organi ed apparati e deve conoscere i problemi inerenti alla clinica medica e chirurgica per un preciso orientamento delle metodiche da impiegare. Deve inoltre conoscere le possibilità di studio funzionale degli organi ed apparati e di localizzazione di processi patologici mediante scintigrafia (planare, SPET, PET).

*Settori:* F18X diagnostica per immagini e radioterapia; F07A medicina interna; F08A chirurgia generale.

Area *E* - Radiologia interventistica vascolare e non vascolare.

*Obiettivo:* lo specializzando deve conoscere e deve saper praticare esami angiografici e procedure inerenti la radiologia interventistica dei vari organi ed apparati.

*Settori:* F18X diagnostica per immagini e radioterapia; F07A medicina interna; F08A chirurgia generale.

Area *F* - Organizzativa gestionale e forense.

*Obiettivo:* lo specializzando deve acquisire la conoscenza per programmare l'attività di un servizio di radiologia, organizzare e gestire le diverse attività; deve altresì conoscere i problemi medico-legali inerenti l'uso delle diverse procedure diagnostiche.

*Settori:* F18X diagnostica per immagini e radioterapia; F22A igiene generale ed applicata; F22B medicina legale.

Area *G* - Neuroradiologia.

*Obiettivo:* lo specializzando deve avere una approfondita conoscenza dell'anatomia ed anatomia patologica relative al settore, di tutte le metodiche neuroradiologiche diagnostiche e terapeutiche, nonché nozioni di clinica neurologica e neurochirurgia.

*Settori:* F18X diagnostica per immagini e radioterapia; F11B neurologia; F12A neuroradiologia; F12B neurochirurgia.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver frequentato le sezioni, i servizi generali e speciali del reparto radiologico, avendo collaborato alla effettuazione ed alla refertazione degli esami come di seguito elencato:

frequenza per mesi 2 del trattamento immagini, informatica, ecc.;

frequenza per mesi 4 della sezione di ecografia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 1000 esami;

frequenza per mesi 4 della sezione di tomografia computerizzata con partecipazione ad almeno n. 750 esami;

frequenza per mesi 5 della sezione di risonanza magnetica con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 700 esami;

frequenza per mesi 7 della sezione di radiologia scheletrica e dell'apparato respiratorio con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 1500 esami;

frequenza per mesi 5 della sezione di radiologia gastrointestinale e genitourinaria (compresi organi addominali) con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 600 esami;

frequenza per mesi 4 del reparto o sezione di neuroradiologia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 600 esami;

frequenza per mesi 5 della sezione di radiologia cardiovascolare e interventistica con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 400 esami;

frequenza per mesi 2 del reparto o sezione di radiologia d'urgenza e pronto soccorso con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 500 esami;

frequenza per mesi 2 della sezione di mammografia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 500 esami;

frequenza per mesi 1 della sezione di radiologia maxillo-facciale e odontostomatologia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 300 esami;

frequenza per mesi 3 della sezione di radiologia pediatrica, con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 300 esami.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali:

*radiologia informatica:* acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche necessarie alla produzione di sistemi di aiuto alla diagnosi ed alla utilizzazione di apparecchiature per l'elaborazione delle immagini.

Lo specializzando deve inoltre avere acquisito esperienze di teleradiologia;

*indirizzi di neuroradiologia:* lo specializzando deve frequentare nell'ultimo anno un reparto di neuroradiologia od una sezione aggregata con partecipazione ad almeno n. 1600 esami.

Tale periodo, che riguarda il 4° anno, dovrà essere detratto in proporzione dal periodo di frequenza negli altri reparti radiologici.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno una sperimentazione clinica controllata.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti specialistici ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 26 agosto 1998

*Il rettore:* PRETI

**98A8669**

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 30 settembre 1998.

**Autorizzazione alla Padana assicurazioni S.p.a., in S. Donato Milanese, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 18 - Assistenza.** (Provvedimento n. 1003).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Padana assicurazioni S.p.a., con sede in S. Donato Milanese (Milano) ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza in data 19 maggio 1998 con la quale la Padana assicurazioni S.p.a. con sede in S. Donato Milanese (Milano) ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 18 - Assistenza di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'istituto, nella seduta del 29 settembre 1998, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso dell'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso all'esercizio favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla Padana assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

La Padana assicurazioni S.p.a., con sede in S. Donato Milanese (Milano), via Agadir n. 34, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 18 - Assistenza - di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1998

*Il presidente:* MANGHETTI

**98A8668**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 5 ottobre 1998*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1617,05 |
| ECU | 1950,81 |
| Marco tedesco | 989,02 |
| Franco francese | 294,95 |
| Lira sterlina | 2737,02 |
| Fiorino olandese | 877,35 |
| Franco belga | 47,937 |
| Peseta spagnola | 11,638 |
| Corona danese | 259,97 |
| Lira irlandese | 2469,07 |
| Dracma greca | 5,689 |
| Escudo portoghese | 9,643 |
| Dollaro canadese | 1046,09 |
| Yen giapponese | 11,974 |
| Franco svizzero | 1198,26 |
| Scellino austriaco | 140,56 |
| Corona norvegese | 216,30 |
| Corona svedese | 201,45 |
| Marco finlandese | 324,85 |
| Dollaro australiano | 967,00 |

**98A8746**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24926 del 5 agosto 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1998 al 31 gennaio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cesari Aimone Ferroviaria, con sede in Roma e unità di Campobasso, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unità, su un organico complessivo di 504 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cesari Aimone Ferroviaria, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24940 del 7 agosto 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1998 al 30 settembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comeas International, con sede in Roma e unità di Cosenza e Paola (Reggio Calabria), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 5 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 25,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 28 unità, su un organico complessivo di 61 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comeas International, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24941 del 7 agosto 1998 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 1° ottobre 1997 al 30 aprile 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comeas International, con sede in Roma e unità di Cosenza e Paola (Reggio Calabria), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 28 unità, su un organico complessivo di 61 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 3 aprile 1998, n. 24296.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comeas International, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24942 del 7 agosto 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1998 al 31 maggio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.A. - Impresa generale appalti, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 10 unità, su un organico complessivo di 27 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.A. - Impresa generale appalti, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24966 del 10 agosto 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emanuele Fiorentino, con sede in Palermo e unità di Palermo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,89 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 47 unità, su un organico complessivo di 65 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emanuele Fiorentino, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

**98A8635**

## Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale n. 24946 del 7 agosto 1998 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 2 gennaio 1997, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

Area del comune di Busachi (Oristano):

imprese impegnate nel completamento della diga sul fiume Tirso in località «Sa Cantonera» nel territorio di Busachi e delle connesse opere della costruzione di una variante s.s. 388 del viadotto e variante s.p. 11.

Art. 1-*sexies* della legge n. 176/1998.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 2 gennaio 1997 al 1° luglio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 2 luglio 1997 al 1° gennaio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 2 gennaio 1998 al 1° luglio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 2 luglio 1998 al 1° gennaio 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 2 gennaio 1999 al 1° aprile 1999 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 24947 del 7 agosto 1998 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 14 giugno 1996, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

Area dei comuni di Parete, Lusciano, Aversa, Trentola Ducenta e Frignano (Caserta):

imprese impegnate nella realizzazione della «sistemazione dell'emissario misto fluviale-fecale» denominato «Lo Spierto».

Art. 1-*sexies* della legge n. 176/1998.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 14 giugno 1996 al 13 dicembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 14 dicembre 1996 al 13 giugno 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 14 giugno 1997 al 13 dicembre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 14 dicembre 1997 al 13 giugno 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 14 giugno 1998 al 13 settembre 1999 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 24948 del 7 agosto 1998 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 17 agosto 1992, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

Area comune di Napoli;

imprese impegnate nella realizzazione della nuova Università di Monte S. Angelo.

Art. 1-*sexies* della legge n. 176/1998.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 17 agosto 1992 al 16 febbraio 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 17 febbraio 1993 al 16 agosto 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 17 agosto 1993 al 16 febbraio 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 17 febbraio 1994 al 16 agosto 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 17 agosto 1994 al 16 novembre 1994 (limite massimo).

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 20100 del 21 febbraio 1996 limitatamente al trattamento speciale di disoccupazione concesso ai lavoratori licenziati a decorrere dal 17 agosto 1992.

Con decreto ministeriale n. 24967 del 10 agosto 1998 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 10 marzo 1993, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

Area dei comuni di Pollina, località «Malpertugio» (Palermo):

imprese impegnate nel completamento dell'autostrada Messina-Palermo - Lotto 31.

Art. 1-*sexies* della legge n. 176/1998.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 10 marzo 1993 al 9 settembre 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 10 settembre 1993 al 9 marzo 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 10 marzo 1994 al 9 settembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 10 settembre 1994 al 9 marzo 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 10 marzo 1995 al 9 giugno 1995 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 24968 del 10 agosto 1998 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 12 luglio 1997, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

Area del comune di Lesina (Foggia):

imprese impegnate nei lavori di completamento del raddoppio della linea ferroviaria Ancona-Bari, tratto «Chieuti-S. Severo».

Art. 1-*sexies* della legge n. 176/1998.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 12 luglio 1997 all'11 gennaio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 12 gennaio 1998 all'11 luglio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 12 luglio 1998 all'11 gennaio 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 12 gennaio 1999 all'11 luglio 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 12 luglio 1999 all'11 ottobre 1999 (limite massimo).

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 marzo 1998, n. 24272.

**98A8636**

### Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale n. 24952 del 10 agosto 1998 è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1° dicembre 1997 al 30 novembre 1998 della ditta S.p.a. Case Nuove S.r.l. (già Poligrafici editoriale), con sede in Bologna e unità di Firenze.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. Case Nuove S.r.l. (già Poligrafici editoriale), con sede in Bologna e unità di Firenze, per un massimo di 30 dipendenti, per il periodo dal 1° dicembre 1997 al 30 novembre 1998.

Con decreto ministeriale n. 24953 del 10 agosto 1998 è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1° dicembre 1997 al 30 novembre 1998 della ditta S.p.a. Poligrafici editoriale, con sede in Bologna e unità di Bologna, Firenze, Milano e Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. Poligrafici editoriale, con sede in Bologna e unità di Bologna, Firenze, Milano e Roma, per un massimo complessivo di 58 dipendenti, per il periodo dal 1° dicembre 1997 al 30 novembre 1998.

**98A8637**

## BANCA D'ITALIA

### Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Gestiservice fiduciaria - Società di intermediazione mobiliare S.p.a., in Milano, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione dell'8 settembre 1998, tenuta dal comitato di sorveglianza della Gestiservice fiduciaria - Società di intermediazione mobiliare S.p.a., con sede in Milano, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 7 settembre 1998, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il prof. avv. Bruno Inzitari è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, richiamato dall'art. 56, comma 3, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

**98A8659**

## UNIVERSITÀ DI FIRENZE

### Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di lettere e filosofia:*

un posto per il settore scientifico-disciplinare: L07B - Letteratura latina medievale e umanistica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A8685**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

*ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto rettorale dell'Università di Roma «Tor Vergata» 14 settembre 1998 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università».** (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 214 del 14 settembre 1998).

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 17, seconda colonna, all'articolo C., punto e) corsi di laurea intersettoriali, primo rigo, dove è scritto: «annualità del corso di laurea in ingegneria *chimica:*», leggasi: «annualità del corso di laurea in ingegneria *medica:*».

**98A8638**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.